

DELIBERA N. 189 /14/CONS

SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO PREDAN PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMUNE DI SAN LEONARDO (UD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 22 aprile 2014 (prot. n. 18586) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di San Leonardo (UD), a seguito della segnalazione del consigliere comunale Stefano Predan, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale. In particolare il segnalante rilevava che il Vicesindaco del Comune di San Leonardo, Teresa Terlicher, aveva recapitato *“alle famiglie del Comune una relazione sulle attività svolte nell’ultimo mandato”*. Il competente Comitato, ritenendo che la fattispecie oggetto di segnalazione *“appare riconducibile alla propaganda politica anziché alla comunicazione istituzionale trattandosi di attività svolta interamente con mezzi privati, senza l’utilizzo di simboli e di risorse dell’amministrazione e pertanto estranea alla disciplina dettata dal richiamato art. 9, comma 1, della l. n. 28/2000”*, ha formulato una proposta di archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le note del 9 e del 10 aprile 2014 trasmesse dal Vice Sindaco del Comune di San Leonardo, a seguito delle richieste di controdeduzioni formulate dal Comitato, in cui si rileva, in sintesi, quanto segue:

- l’Amministrazione non ha violato alcuna disposizione di legge;
- il Vicesindaco, per evitare un costo aggiuntivo alle casse comunali, ha redatto personalmente su carta e buste acquistate con mezzi personali, e consegnato a mano per le case, coadiuvata da alcuni consiglieri comunali, una lettera di ringraziamento e di stima nei confronti della popolazione di San Leonardo con breve resoconto dell’attività espletata dall’amministrazione comunale;
- tale comunicazione ha avuto inizio e si è esaurita nell’arco di una giornata prima della data del 10 aprile;

PRESA VISIONE della lettera oggetto di segnalazione che risulta sottoscritta dalla Signora Teresa Terlicher e che non reca alcun emblema o simbolo del Comune di San Leonardo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto del Presidente della Repubblica

17 marzo 2014 di indizione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014, ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, pertanto, che la fattispecie oggetto di segnalazione non rientra nelle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00, in quanto la lettera distribuita non è riconducibile all'ente bensì alla Signora Teresa Richeter, la quale vi ha provveduto al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di Vicesindaco;

RITENUTO pertanto che l'iniziativa segnalata esula dall'ambito di applicazione del citato art. 9;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani